



TRIBUNALE DI SPOLETO

Il Presidente,

rilevato che con d.l. n. 137/2020 convertito in legge il 1812.2020 ha previsto all'art. 23, comma 9-bis, la possibilità che il difensore possa ottenere il rilascio della copia esecutiva digitale delle sentenze e dei provvedimenti da mettere in esecuzione. In particolare la norma prevede che *«La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'art. 475 c.p.c. può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'art. 475, c. 3, c.p.c. e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'art. 24, c. 2, del CAD, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'art. 153, comma 1, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale»*:

ritenuto che il rilascio della formula esecutiva in forma digitale porta evidenti benefici per l'attività della cancelleria, non richiedendo la presenza fisica in ufficio del cancelliere e del legale con conseguenza riduzione degli accessi da parte del difensore;

rilevato che il rilascio della formula esecutiva da parte del cancelliere sia semplice e possa essere effettuato anche dalla propria abitazione: è sufficiente estrarre il documento dal Sicid e unirlo con un altro appositamente creato (sempre in formato *.pdf) contenente la formula esecutiva (è sufficiente creare il file con l'applicativo word ed unirlo utilizzando programmi facilmente rinvenibili su internet ed utilizzabili gratuitamente, quale ad esempio "PDFtk"). Utilizzando quindi Adobe Raeder è possibile procedere alla modifica del file e alla firma digitale, utilizzando la funzione "compila e firma". In ultimo il cancelliere deve provvedere all'aggiornamento del fascicolo annotando il rilascio della formula esecutiva;

dispone

che sia data applicazione dalla cancelleria del Tribunale del cit. art. 23 rilasciando copie esecutive digitali su richiesta del difensore.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello, all'Ordine degli Avvocati di Spoleto, ai Giudici e al personale delle cancellerie civili.

Spoleto, 11.2.2021

Il Presidente del Tribunale
dott. Silvio Magrini Alunno